

# Regione Puglia

UFFICIO COMMISSIONI PERMANENTI  
DEL CONSIGLIO REGIONALE

Bari, 17 maggio 1974

Spett. Ufficio di Segreteria Generale

Consiglio Regionale della Puglia

S E D E

Spett. Ufficio Legislativo

Consiglio Regionale della Puglia

S E D E

Per quanto di competenza di codesti Uffici, si trasmette in allegato quanto

segue:

- > 1) legge regionale "Delega di funzioni amministrative in materia di pubblica assistenza"  
nel testo sul quale si è espressa favorevolmente la 4<sup>a</sup> Commissione (Riesame), in  
uno al parere espresso dalla 1<sup>a</sup> Commissione ai sensi dell'art. 19 del regolamento  
e alla relazione che sarà svolta in aula dal Consigliere Scamarcio;
- 2) Disegno di legge "Norme in materia di viabilità minore", nel testo sul quale si  
è espressa favorevolmente la 5<sup>a</sup> Commissione, in uno al parere espresso dalla 1<sup>a</sup>  
Commissione ai sensi dell'art. 19 del Regolamento e alla relazione che sarà svolta  
in aula dal Consigliere Sorice.

Distinti saluti

UFFICIO COMMISSIONI

(Nicola Corbelli)

CONSIGLIO REGIONALE		
ARRIVO		
17 MAG. 1974		
Col.	Classe	Fasc.
Prof. N.	1959	

IL PRESIDENTE

La 1<sup>a</sup> Commissione Consiliare Permanente nella seduta del 16 maggio 1974:

- vista la richiesta del Presidente della 4<sup>a</sup> Commissione Consiliare Permanente, relativa al parere da esprimere ai sensi dell'art. 19 del Regolamento del Consiglio sulla legge regionale "Delega di funzioni amministrative in materia di pubblica assistenza" riesaminata a seguito di rinvio dal Governo;
- visto l'art. 19 del Regolamento interno del Consiglio;
- vista la legge sopra citata;
- visti gli artt. 14 e 15 della legge medesima, sui quali si è espressa favorevolmente la 4<sup>a</sup> Commissione;
- vista la legge 27 febbraio 1955, n° 64
- visto il Bilancio della Regione Puglia approvato con legge in data 27 aprile 1974
- accertata la disponibilità di L. 700.000.000 al cap. 324/1, di L. 600.000.000 al cap. 152, di L. 710.000.000 al cap. 153, di L. 1.406.860.000 al cap. 324/2, di L. 79.000.000 al cap. 160

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

- 1) sulla complessiva spesa prevista per fronteggiare gli oneri rivenienti dalla applicazione della legge di che trattasi; ammontante complessivo L. 3.495.860.000;
- 2) sulle seguenti variazioni da introdurre al Bilancio 1974:

a) in diminuzione cap. 324/1	L. 700.000.000
in diminuzione cap. 324/2	1.406.860.000
in diminuzione cap. 160	L. 79.000.000
b) in aumento cap. 152	L. 320.000.000
in aumento cap. 153	L. 380.000.000
in aumento cap. 153 bis (nuova istituzione)	1.365.500.000
in aumento cap. 153 ter (nuova istituzione)	41.360.000
in aumento cap. 160 bis (nuova istituzione)	79.000.000

1<sup>a</sup> COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE  
IL PRESIDENTE

Avv. Giovanni Margiotta

REPUBBLICA ITALIANA  
MINISTERO DELLA SANITÀ  
COMMISSIONE SANITÀ

Riesame legge regionale

" DELEGA ALLE PROVINCE DI FUNZIONI  
AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI PUB  
BLICA ASSISTENZA"

relatore: Avv. GAETANO SCAMARCIO

CONSIGLIO REGIONALE

DALLA PUGLIA

COMMISSIONE SANITÀ

Onorevole Presidente,  
Colleghi Consiglieri,

con nota in data 8 gennaio 1974 furono comunicati dal Commissario di Governo per la Regione Puglia i motivi del rinvio della legge approvata da questa Assemblea il 4 dicembre 1973, recante norme sulla "Delega alle Province di funzioni amministrative in materia di pubblica assistenza".

Com'è noto il Governo, osservava che le disposizioni contenute nell'art. 14 e seguenti relative al finanziamento delle funzioni delegate apparivano in contrasto con i principi che reggono l'istituto della delega di funzioni amministrative regionali nella parte in cui si facoltavano le Province, a determinare autonomamente gli stanziamenti da iscrivere nei propri Bilanci. Peraltro risultavano indeterminati gli stanziamenti da iscrivere nel Bilancio Regionale per il costituendo fondo globale da ripartire fra le Province per l'esercizio delle funzioni assegnate.

Altre osservazioni del Governo riguardavano la impossibilità di escludere la responsabilità della Regione per gli atti emanati dalle Province nell'esercizio delle funzioni de

CONSIGLIO REGIONALE  
PIEMONTE  
COMMISSIONE SANITÀ

legate.

La 4ª Commissione, accogliendo le osservazioni formulate dal Governo, ha espresso alla unanimità le proposte di modifica del testo a suo tempo approvato, predisposte dalla Giunta Regionale.

Inoltre, le dette proposte, ferma restando la previsione degli oneri sono state coordinate nella parte finanziaria, con il Bilancio di Previsione della Regione per il 1974, recentemente approvato dal Consiglio Regionale.

legge regionale:

DELEGA ALLE PROVINCE DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE  
IN MATERIA DI PUBBLICA ASSISTENZA.

Art. 1

FINALITA' DELLA LEGGE

Nell'attesa della legge cornice sulla pubblica assistenza e fino a quando non saranno emanate norme legislative regionali per attuare ai sensi dell'art. 5 dello Statuto un efficiente servizio di assistenza sociale, l'esercizio delle funzioni amministrative concernenti la beneficenza pubblica, trasferite alla Regione con il D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 9 e con il D.P.R. 5 giugno 1972, n. 315, è disciplinato dalla presente legge.

Art.2

FUNZIONI DEL CONSIGLIO REGIONALE IN  
MATERIA DI ASSISTENZA PUBBLICA.

Il Consiglio Regionale, nell'ambito delle materie di cui alla presente legge, determina gli indirizzi della politica assistenziale della Regione entro i limiti fissati dalle leggi statuali ed in relazione all'art.1 della presente legge.

Art. 3

ATTRIBUZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE

La Giunta regionale, in esecuzione degli indirizzi e delle direttive del Consiglio regionale:

- 1) sovrintende al funzionamento degli Enti comunali di assistenza e delle altre istituzioni pubbliche e private di assistenza e beneficenza disponendo a riguardo le ispezioni e le verifiche necessarie;
- 2) predispone i piani di riparto dei fondi da destinare all'assistenza e ne cura l'attuazione;
- 3) sovrintende agli Uffici regionali preposti allo svolgimento dei Servizi Sociali;
- 4) autorizza il Presidente della Giunta regionale ad adottare i provvedimenti di scioglimento o sospensione delle amministrazioni degli EE.CC.AA. e delle altre istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza ed a nominare i Commissari straordinari;
- 5) esprime parere sulle proposte di erezione in ente morale di istituzioni di assistenza e beneficenza e sugli Statuti relativi nonché sulle proposte di riforma delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, sulla chiusura degli istituti assistenziali nei casi di abuso della pubblica fiducia e di cattivo funzionamento in rapporto ai buoni costumi ed all'esercizio dell'assistenza;

6) adotta gli altri provvedimenti amministrativi di cui agli artt. 1 e 2 del D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 9, salvo quanto diversamente disposto dalla presente legge;

7) adotta i provvedimenti conseguenti all'esercizio delle funzioni delegate con il D.P.R. 5 giugno 1972, n. 315.

I provvedimenti urgenti possono essere adottati dal Presidente della Regione su proposta dell'Assessore competente, salvo ratifica della Giunta regionale.

Art. 4

COMPITI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA  
REGIONALE

Il Presidente della Giunta regionale:

- 1) cura l'esecuzione dei provvedimenti adottati dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo precedente;
- 2) vigila, avvalendosi dell'opera dello Assessorato regionale competente, sul buon andamento degli uffici della Regione e ne assicura il regolare ed efficace funzionamento;
- 3) emana con proprio decreto i provvedimenti di cui ai punti 4) e 5) dell'articolo precedente;
- 4) su proposta dell'Assessore competente, sentita la Giunta regionale, provvede alle nomine già spettanti alla amministrazione statale in ordine agli organi di amministrazione delle Istituzioni pubbliche di assistenza ai sensi degli Statuti e delle tavole di fondazione nonchè alla decadenza dei singoli amministratori.

Art. 5

COMPITI DELL'ASSESSORE REGIONALE AI SERVIZI SOCIALI.

L'Assessore competente presiede al funzionamento degli Uffici e dei Servizi dell'Assessorato ed assume idonee iniziative per le proposte da sottoporre alla approvazione dei competenti organi regionali.

Per mezzo dei propri Uffici predispone gli atti istruttori relativi ai provvedimenti amministrativi di competenza della Giunta.

L'Assessore, delegato dal Presidente, firma gli atti della Regione.

Art.6

DELEGA ALLE AMMINISTRAZIONI PROVINCIALI

Ai sensi dell'ultimo comma dell'art.118 della Costituzione e del secondo comma dell'art.19 dello Statuto della Regione vengono delegate alle Province le funzioni amministrative di cui al successivo art.7.

Art. 11

FUNZIONI DELEGATE ALLE PROVINCE

Le Province, per il rispettivo territorio, esercitano le funzioni concernenti:

- a) il mantenimento degli inabili al lavoro che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 154 del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773 e siano segnalati dalla autorità locale di Pubblica Sicurezza; la erogazione delle rette alle istituzioni pubbliche e private di Beneficenza o ad altre istituzioni pubbliche e private di beneficenza o ad altro Istituti che provvedono all'ospitalità di minori ed anziani;
- b) l'assistenza e cura di infermi poveri affetti da malattia e minorazioni che non ricadano nella competenza di Istituti o Enti pubblici e privati, o di enti mutualistici; l'assistenza in natura da effettuare con distribuzione di materiale vario in favore di singoli bisognosi appartenenti alle categorie post-belliche, nonché di Enti che provvedono alla loro ospitalità specie in caso di pubbliche calamità;
- c) l'assistenza sanitaria e farmaceutica, l'assistenza in natura ed il trasporto di persone e cose in favore di assistibili di cui al D.P.R. 31 luglio 1945, n. 425 e 28 settembre 1945, n. 646;

d) gli interventi in favore dei profughi italiani e dei rimpatriati successivamente alla prima assistenza, di cui alla legge 19 ottobre 1970, n. 744 integrata dalla legge 25 luglio 1971, n. 568.

La Provincia di Bari provvede al mantenimento della Casa di Riposo dei Profughi rimpatriati che ha sede nel capoluogo.

Art.8

ASSISTENZA MINORI ED ANZIANI

A far tempo dal primo luglio 1973, la retta di ospitalità degli assistibili di cui al punto a) dell'art.7 è stabilita nella misura di £.2.000-giornaliere. Il ricovero dei minori in istituti educativo-assistenziali può essere previsto anche in forma semicongvittuale.

In tal caso la retta non dovrà superare le £.1.400-giornaliere.

In luogo dell'ospitalità di minori in Istituti educativi e di anziani in Case di riposo, le Province possono assegnare alla famiglia dell'assistibile, od a quella che assume l'obbligo di ospitarlo e di assisterlo, un importo di £.2.000-giornaliere.

Il sussidio di cui al precedente comma è assegnato; in luogo dell'ospitalità, ad ~~una~~ istanza dell'interessato o di chi ne abbia rappresentanza legale.

L'ospitalità istituzionale di minori o di anziani sarà disposta solo quando sia assolutamente impossibile attuare una delle forme di assistenza di cui ai commi precedenti.

Qualora al minore o all'anziano affidato alla famiglia non viene ~~effettuato~~ <sup>attuato</sup> un trattamento consono alle sue esigenze psico-fisiche, il provvedimento di attribuzione verrà immediatamente revocato.

Sempre che sussistano i requisiti possono essere ricoverati minori che non abbiano compiuto il 18° anno di età e gli anziani che abbiano raggiunto il 60° anno di età, se uomini, ed il 55° anno di età, se donne.

Il ricovero del minore può essere prorogato oltre il 18° anno di età se il compimento degli studi in corso può esaurirsi entro e non oltre due anni. Non hanno titolo alle provvidenze di cui alla presente legge gli aventi diritto a ~~le~~ forme equipollenti di assistenza. Le istanze per i ricoveri possono essere avanzate, oltre che direttamente alle Province, anche tramite il Sindaco del Comune di domicilio dell'assistibile.

Il Sindaco provvede entro 5 giorni allo inoltramento <sup>della domanda</sup> alla Amministrazione Provinciale competente unitamente alla documentazione necessaria e può disporre il ricovero contestualmente, nei casi di urgenza.

Art. 9.

CONVENZIONI CON GLI ISTITUTI ASSISTENZIALI

Le Province stipuleranno con gli istituti educativi per minori e con le Case di Riposo per anziani apposite convenzioni che dovranno indicare gli standard relativi all'educazione, alla nutrizione, ai servizi igienico-sanitari, agli ambienti e quant'altro è indispensabile per assicurare un trattamento dignitoso agli ospiti.

Le convenzioni saranno uguali per tutte le Province della Regione e verranno predisposte dall'Assessorato competente.

Art. 10

ISPEZIONI AGLI ISTITUTI ASSISTENZIALI

Fatte salve le funzioni della Regione in tema di vigilanza e tutela sulle Istituzioni assistenziali, le Province dispongono verifiche ed ispezioni alle Istituzioni medesime, fornendo alla Regione le risultanze dei sopralluoghi e proponendo gli eventuali provvedimenti. Le Province, inoltre esprimono pareri ~~emessi alla identità delle~~ ~~capacità per anziani.~~

→ in merito alla richiesta degli Istituti educativo-assistenziali per unno ed attestano la richiesta delle case di ospitalità per anziani

Art. 11

RESPONSABILITA' DELLE PROVINCE NELLA  
EMANAZIONE DEGLI ATTI

Gli atti emanati nell'esercizio delle  
funzioni delegate sono imputati alle  
Province nei limiti e nel rispetto  
dello art. 62 della legge 10 febbraio 1953  
n. 62.

Le Province devono fare espressa menzio-  
ne della ricevuta delega nella emana-  
zione degli atti e nell'espletamento  
dei servizi.

Art.12

APPROVAZIONE DEI PROGRAMMI

I programmi preventivi di esercizio delle attività delegate devono essere sottoposti all'approvazione degli organi deliberativi delle Province.

In ogni caso i provvedimenti assistenziali urgenti adottati senza preventiva approvazione devono essere successivamente sottoposti alla ratifica dei predetti Organi.

Art.13

BILANCIO CONSUNTIVO

Entro il 30 aprile di ogni anno le Pro  
vince sono tenute a presentare alla  
Regione un consuntivo delle spese soste  
nute nell'esercizio delle funzioni ad  
esse demandate.

Art. 14

FINANZIAMENTO

Agli oneri derivanti dall'applicazione del precedente art.8, valutati fino al 30 giugno 1974 in £.2.010.000.000=, si farà fronte con gli stanziamenti previsti ai capp.152 e 153 del bilancio della Regione per il 1974 ammontanti rispettivamente a £. 600.000.000= e £.710.000.000=. Sono introdotte inoltre nel bilancio della Regione 1974 le seguenti variazioni:

- cap.324, art.1 in diminuzione	£. <u>700.000.000=</u>
- TOTALE DELLE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	£. 700.000.000=
- cap.152 in aumento	£. 320.000.000=
- cap.153 in aumento	£. <u>380.000.000=</u>
- TOTALE DELLE VARIAZIONI IN AUMENTO	£. 700.000.000=

Art. 15.

ATTRIBUZIONE FONDI ALLE PROVINCE

Per fare fronte agli oneri derivanti dalla delega delle funzioni amministrative stabilita dal precedente art.6, tenuto conto di quanto previsto dal successivo art.20, sono introdotte nel Bilancio della Regione per il 1974 le seguenti variazioni:

- cap.324 art.2 in diminuzione	£.	1.406.860.000
- cap.160 in diminuzione	£.	<u>79.000.000</u>
- TOTALE DELLE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	£.	1.485.860.000
- cap.153 bis (di nuova istituzione) in aumento		
- fondo comune da destinare alle Province di Bari, Brindisi, Foggia, Lecce, Taranto per l'esercizio delle funzioni delegate in materia di pubblica assistenza	£.	1.365.500.000
<i>e)</i> - cap.160 ter (di nuova istituzione) in aumento		
- spese aggiuntive di natura operativa: personale, funzionamento e accessorie, commesse alla delega alle Province delle funzioni in materia di pubblica assistenza	£.	41.350.000
<i>d)</i> - cap.160 bis (di nuova istituzione) in aumento:		
- <del>contributi</del> alla Provincia di Bari per <i>fondo da destinare</i>		

*Alberto De Santis*  
l'esercizio delle funzioni amministrative delegate, previste dall'art. 7-~~ultima comma~~ *ultima comma* ~~lettera d)~~ della legge regionale di delega delle funzioni amministrative in materia di pubblica assistenza

£. 79.000.000=

- TOTALE DELLE VARIAZIONI IN AUMENTO

£. 1.485.860.000=

Per gli esercizi successivi al 1974 gli stanziamenti di cui ai capp. 153 bis, ~~153 bis~~ *153 bis*, 160 ~~ter~~ *ter* saranno determinati con legge di Bilancio ~~nei limiti stabiliti negli stanziamenti~~ *nei limiti stabiliti negli stanziamenti per* ~~dei precedenti comizi~~ *nel Bilancio 1974*

In ogni caso gli stanziamenti per le finalità di cui al cap. 160 ~~ter~~ *ter* non potranno superare il ~~3%~~ *3%* dello stanziamento da destinare alle Province per l'esercizio delle funzioni delegate e lo 0,50% di quello destinato alla Provincia di Bari per l'esercizio delle funzioni delegate previste dall'art. 7-~~lettera d)~~ *ultima comma* ~~del~~ *del* ~~la~~ *del* presente legge.

Il fondo comune stanziato ~~al~~ *al* cap. 153/bis sarà ripartito fra le Province pugliesi tenendo a base del calcolo la spesa sostenuta dalla Regione ~~per~~ *nel 1973* ~~per~~ *per* ciascun tipo di intervento assistenziale e la popolazione residente in ciascuna Provincia.

Le somme stanziare a norma del presente articolo dovranno essere attribuite alle Province entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 16

PERSONALE DELLA CASA DI RIPOSO PER PROFUGHI

Il personale in servizio presso la Casa di Riposo per profughi rimpatriati è considerato comandato e passa alla dipendenza funzionale della Provincia di Bari restando a carico della Regione per ogni onere relativo.

Art. 14

ISCRIZIONE DELLE SOMME NEI BILANCI  
DELLE PROVINCE.

Le Province sono tenute a iscrivere nei propri bilanci appositi capitoli e denominazioni per ciascun tipo di intervento assistenziale nell'ammontare fisato nel provvedimento regionale di ripartizione dei fondi di cui al penultimo comma dell'art.15.

Art. 18

EMANAZIONE NORME AMMINISTRATIVE

La Giunta regionale è autorizzata a im  
partire ulteriori direttive per unifor  
mare l'azione amministrativa delle Pro  
vince nell'esercizio delle attività  
delegato.

Art. 29

SCAMBIO INFORMAZIONI

La Regione e le Province sono tenute a fornirsi reciprocamente e a richiesta informazioni, dati statistici ed ogni elemento utile allo svolgimento delle rispettive competenze.

Art. 20

DECORRENZA FUNZIONI DELEGATE

La presente legge, per quanto riguarda le funzioni delegate, sarà operante a tutti gli effetti dal 1° luglio 1974.

art. 21

La presente legge è elaborata  
urgente ai sensi e per gli effetti  
del combinato disposto degli  
artt. 127 della Costituzione, 2° comma  
e 60 della Statuta della Regione Puglia

art. 22

La presente legge sarà pubblicata  
sul bollettino ufficiale della  
Regione Puglia ed entrerà  
in vigore il giorno stesso della  
sua pubblicazione.  
È fatto obbligo a chiunque  
di osservarla e farla osservare come  
legge della Regione Puglia.